

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

POLISPORTIVA SOLE A.S.D.

SEDE LEGALE: LISSONE (MB) VIA FABIO FILZI N. 2

CODICE FISCALE: 07193300964

PARTITA I.V.A.: 07193300964

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 25 GIUGNO 2024

Oggi, 25 giugno 2024, alle ore 18,00, a Lissone (MB) in via San Martino n. 46, si è tenuta, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea straordinaria dell'Associazione di carattere sportivo che opera sotto la seguente denominazione: "POLISPORTIVA SOLE A.S.D.", per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. adozione nuovo statuto sociale come previsto dal D. Lgs 36/2021, da registrare in esenzione dall'imposta di registro e di bollo;
2. varie ed eventuali

Assume la Presidenza dell'Assemblea il signor Davide Fustinoni, in qualità di Presidente dell'Associazione, il quale chiama a fungere da segretario la signora Paola Brambilla, che accetta, consenziente l'Assemblea.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, regolarmente convocata, essendo presenti n. 93 associati, in proprio o per delega, rispetto al totale di n. 127 associati, oltre all'organo amministrativo.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatta constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, come conseguenza delle presenze rilevate, e dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando poi alla trattazione dell'Ordine del giorno, comunica che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Tra le novità previste per le società ed associazioni sportive dilettantistiche, il legislatore

ha introdotto, all'articolo 7, comma 1, del citato decreto, specifiche disposizioni da inserire obbligatoriamente all'interno degli statuti che sostituiscono le relative disposizioni precedentemente previste dall'articolo 90, comma 18, della legge n. 289/2002. Il Presidente prosegue nella sua esposizione evidenziando che, al fine di mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica qualificata anche mediante l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, il legislatore, in base alle novità recate dal cosiddetto decreto correttivo bis (d.lgs. 120/2023), ha previsto l'obbligo di adeguamento alle disposizioni del d.lgs.36/21, pena la cancellazione d'ufficio dal suddetto Registro.

Il Presidente conclude quindi la sua esposizione con la lettura del nuovo testo statutario evidenziando le modifiche apportate.

Dopo un breve ma esauriente dibattito e dopo aver accertato l'inesistenza di situazioni che impediscono l'esercizio del diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone a votazione l'argomento posto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità


delibera

di approvare il nuovo statuto dell'associazione, così come modificato in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, allegato alla presente delibera sotto lettera "A", conferendo al Presidente ampio mandato per l'esecuzione degli adempimenti amministrativi dovuti e la trasmissione agli organi competenti del nuovo testo statutario.

Non essendoci null'altro da deliberare e nessuno chiedendo più la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19,45 ed il presente verbale, letto ed approvato da tutti i presenti, viene firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.


Il Presidente

Daide Fustinoni



Il Segretario

Paola Brambilla



Registrato il presente atto il ...26 GIU. 2024...
al n° 917 mod. ...su delega del Direttore Provinciale...
€: ZERO .. esente ..

Antonella Frongia
L'ADDETTO
Anna Lucia Righanese



STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA SOLE

Titolo I

Denominazione – Sede – Oggetto – Durata

Art. 1 Denominazione

È costituita, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel libro primo del Codice civile e nel d.lgs. 36\2021 e successive modificazioni e integrazioni, un'associazione sportiva dilettantistica denominata:

**Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Sole,
in breve "A.S.D. Polisportiva Sole"**

(d'ora in poi associazione), attualmente senza personalità giuridica, che si riserva di chiedere con delibera di assemblea ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 39\21.

È fatto obbligo all'Associazione di far uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione Sportiva dilettantistica" o dell'acronimo "A.S.D."

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Lissone (MB), attualmente in Via Fabio Filzi n. 2 e riservata all'organo di amministrazione la competenza a decidere sul trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

È per contro riservato alla decisione dell'Assemblea l'istituzione, modificazione o soppressione di sedi secondarie ed il trasferimento della sede sociale al di fuori dello stesso Comune.

Potranno essere istituite sedi secondarie o uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.


L'associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.lgs. 39\2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Art. 3 Finalità e Oggetto

L'Associazione è apolitica e indipendente e non ha finalità di lucro.

Durante la vita dell'associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 d.lgs. 36\2021 e sue successive modifiche e integrazioni.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.



Allegato "A"

L'associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 36\2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. b), d.lgs. 36\2021. Nello specifico, ha per finalità la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche (sia a soggetti normodotati che disabili, compresi i soggetti affetti da disagio intellettivo relazionale), in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, del CIP e del Registro delle Attività Sportive tenuto da Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle anzidette discipline sportive.

Per un più agevole raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento, il perfezionamento e l'assistenza nello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica.

Nei limiti previsti dall'art. 9, d.lgs. 36\2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa alla finalità sociale e nei limiti ivi indicati quali, a mero titolo esemplificativo: attività ricreativa in favore dei propri associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro; la gestione di centri benessere e fisioterapici; la vendita di articoli sportivi; la promozione dell'attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta dagli associati o tesserati ad organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.


L'associazione garantirà la partecipazione dei propri rappresentanti atleti e dei propri rappresentanti tecnici alle assemblee federali, per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in Consiglio Federale.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme ed alle direttive del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), del CIO (Comitato Olimpico Internazionale), del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e dell'IPC (International Paralympic Committee), nonché allo statuto, alle norme ed ai regolamenti delle federazioni (olimpiche e/o paralimpiche) e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI e dal CIP, a cui vorrà affiliarsi mediante delibera del Consiglio direttivo. L'associazione si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento, e ad accettare le decisioni dei competenti organi collegiali delle federazioni, nonché eventuali provvedimenti disciplinari che i competenti organi dovessero adottare a suo carico, nonché le ulteriori decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinente alla vita dell'associazione sportiva.

L'associazione si impegna, inoltre, a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CIP, del CONI e delle federazioni associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 39\2021.

Art. 4 Colori sociali

I colori sociali sono il blu, l'arancione e il bianco. Lo stemma dell'associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante il sole.



Allegato "A"

Art. 5 Durata

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Titolo II

Della vita associativa

Art. 6 Domanda di Ammissione.

Possono far parte in qualità di soci tutti coloro (persone fisiche, persone giuridiche, associazioni ed enti) che ne condividono in modo espresso gli scopi, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle autorità sportive in generale.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

Chi intenda aderire all'associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità, presso cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione, oltre che l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione. Il consiglio direttivo, in ogni caso, nei 60 giorni successivi, potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'assemblea generale, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.

Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili e non restituibili agli associati.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa assemblea.



Allegato "A"

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati all'organismo che procede al riconoscimento ai fini sportivi, ed alla relativa certificazione dell'attività sportiva dilettantistica svolta.

Art. 7 Categorie di soci

I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- a. soci fondatori;
- b. soci onorari;
- c. soci ordinari;
- d. soci atleti;
- e. soci sostenitori.


a) Sono soci fondatori coloro che hanno contribuito e partecipato alla costituzione dell'Associazione e fanno parte dell'Assemblea dei soci, purché in regola con i versamenti associativi annuali.

b) Sono soci onorari coloro che l'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, ritenga opportuno nominare, in riconoscimento di meriti peculiari nel campo dell'economia, dello sport o del sociale.

c) Sono soci ordinari tutti coloro, che, condividendo le finalità dell'Associazione, ne vogliono sostenere direttamente l'impegno ed intendono farsi carico delle necessità economiche ed organizzative. Previa domanda motivata, dichiarano la propria completa disponibilità ad operare in favore dell'Associazione e dei suoi obiettivi e sono disponibili al sostegno del movimento attraverso la sottoscrizione della quota associativa annua per l'importo stabilito.

d) Sono soci atleti le persone che godono dei diritti civili e che non sono sottoposti ad interdizione od altra limitazione legale, che praticano le discipline sportive e gli allenamenti e partecipano alle gare.

e) Sono soci sostenitori coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, intendono dare un contributo in opere, ingegno o comunque partecipazione, allo scopo di concorrere personalmente al miglioramento individuale e alla piena integrazione delle persone che vi aderiscono.



Tutte le categorie di soci, ad esclusione dei soci onorari, sono tenute al versamento della quota associativa annuale.

Art. 8 Diritti e Doveri dei Soci.

Tutti i soci sono effettivi ed hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

In particolare, i soci hanno:

- a) diritto di partecipare alle attività associative;
- b) diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi sociali dell'associazione;
- c) diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio annuale;
- d) diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

Allegato "A"

e) diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto, in ogni caso in maniera tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Il minore esercita il diritto di partecipazione all'assemblea attraverso il genitore, anche disgiuntamente, o attraverso il titolare della responsabilità genitoriale.

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Costituiscono obblighi degli associati:

a) il pagamento puntuale delle quote associative, di eventuali quote contributive periodiche in relazione all'attività sportiva svolta ed ogni altro contributo, anche straordinario, richiesto dal Consiglio Direttivo (da tale obbligo sono espressamente esclusi i soli soci onorari);

b) l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

A carico dei soci che vengono meno ai doveri verso l'Associazione sportiva ed a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate sanzioni disciplinari quali: la deplorazione, la sospensione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo, organizzate direttamente dall'Associazione o dalla stessa riconosciute.

Art. 9 Recesso del socio

Ogni socio può recedere, senza oneri, dall'Associazione:

a) senza giusta causa, e con effetto dalla fine dell'esercizio sociale in corso, purché ne dia comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima dalla fine dell'esercizio sociale;

b) in tutti i casi in cui sussista una giusta causa.

Art. 10 Esclusione del socio

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata, contro gli associati:

- per inattività e/o mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività e/o alla vita associativa per un periodo superiore ai 10 mesi consecutivi;
- che tengano comportamenti gravemente contrari agli scopi dell'Associazione o che costituiscano grave violazione degli obblighi stessi o degli altri impegni assunti verso l'Associazione;
- che non eseguono, in tutto o in parte, il versamento delle quote sociali ed ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle delibere prese dagli organi sociali.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione a mezzo raccomandata A. R., può ricorrere all'assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.



Allegato "A"

Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'associazione.

Titolo III

Degli Organi Associativi

Art. 11 Organi Sociali.

L'ordinamento interno dell'associazione si basa sui principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea generale degli associati;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo;
- d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora si provveda alla sua istituzione;

Art. 12 Convocazione funzionamento dell'Assemblea Generale.

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione. Essa può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative.

L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano in carica sia in sede ordinaria che straordinaria.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da: a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno; b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata con lettera affissa presso la sede e comunicata con ogni mezzo che ne consenta una idonea pubblicità (es. mediante lettera / fax / e-mail / WhatsApp), con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.



Allegato "A"

L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo e l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima che sia decorsa un'ora dalla prima convocazione.

L'assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, più gradatamente, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti i verbali, anche quelli redatti per atto pubblico.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la più ampia diffusione.

Laddove l'assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale dovrà essere inviata anche alle federazioni FSN/FSNP e/o EPS e/o DSA riconosciuti dal CONI e/o dal CIP alle quali l'Associazione è affiliata.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

L'assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

Proposte o mozioni di qualsivoglia natura che si intendano presentare all'assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.


Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche oralmente, durante i lavori dell'assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 Audio \ Video Assemblee.

È possibile che le riunioni dell'assemblea si tengano in modalità audio/video, secondo le condizioni e nell'osservanza della disciplina dettata dalla legge, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

Nei luoghi audio o audio/video collegati in cui è possibile partecipare alla riunione deve essere tenuto il foglio delle presenze.

In ogni caso è necessario che: a) devono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione; b) sia sia la possibilità, per il presidente, di indentificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni; c) sia garantita la possibilità



Allegato "A"

di tenere il verbale completo della riunione; d) sia garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervenire e la possibilità di visionare i documenti, che devono essere depositati presso la sede sociale con congruo anticipo presso la sede sociale; e) sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni; f) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed in modo simultaneo alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché la possibilità di trasmettere, ricevere e visionare documenti; g) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio\video collegati – a cura dell'associazione- nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei predetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

In ipotesi di assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio o audio\video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei detti luoghi.

Art. 14 Partecipazione all'Assemblea.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un solo altro associato, anche se membri del Consiglio, con espressa esclusione delle deliberazioni riguardanti l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.


Art. 15 Assemblea Ordinaria.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo, entro e non oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, ovvero quando se ne ravvisi la necessità.

Fino al momento dell'approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo dell'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.

In particolare, l'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo, previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio di previsione ed il consuntivo di esercizio;
- c) definisce e determina gli indirizzi da osservare nello svolgimento dell'attività dell'associazione, e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell'organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sul diniego di ammissione del socio e sulle decisioni di esclusione eventualmente impugnate;
- g) individua le attività diverse da quelle di interesse sociale che, se previste e nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'associazione;
- h) delibera in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, ivi compresi i modelli organizzativi di cui all'art. 16, co. 2, d.lgs. 39\2021;



Allegato "A"

- i) delibera sull'ordine del giorno, sulle mozioni e su ogni altra materia riservata dalla legge o devoluta ad essa dal presente statuto.

Art. 16 Assemblea Straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifiche dello statuto sociale;
- b) sulla trasformazione, anche ai sensi del successivo articolo 31, sulla fusione e sullo scioglimento dell'associazione, nonché sulla devoluzione del proprio patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
- e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno ed attinenti agli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 17 Validità delle Assemblee.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti aventi diritto al voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti i $\frac{2}{3}$ degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- per la delibera di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del proprio patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati, come previsto dall'art. 21 cod. civ.

Decorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati aventi diritto a voto intervenuti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 18 Il Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 componenti a un massimo di 7 componenti eletti dall'assemblea, compreso il presidente.

Il consiglio direttivo, nel proprio ambito, elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, tali ultime due cariche possono essere ricoperte anche dalla medesima persona.



Allegato "A"

I consiglieri eletti devono riunirsi entro 30 giorni dall'assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.

La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati saranno ritenuti dimissionari.

I candidati alle cariche sociali e di nomina devono:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a 1 anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad 1 anno;
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a 1 anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- e) non aver in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI;
- f) non ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI e dal CIP.



Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La rappresentanza legale della associazione spetta al presidente del consiglio direttivo, che provvede a dare esecuzione ai deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo. Per l'assolvimento di specifici compiti il consiglio direttivo può conferire deleghe a singoli consiglieri.

Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica dei provvedimenti assunti nella prima riunione utile.

Il consiglio direttivo può avere luogo anche con modalità telematiche, secondo quanto previsto dal precedente articolo 13, cui si rinvia.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8, co. 2, d.lgs. 36\2012, e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3, co. 2 ultimo periodo, d.lgs. 112\2017.

Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie riunioni e deliberazioni.

Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the association.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Secretary of the association.

Allegato "A"

Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, secondo formalità ritenute idonee dallo stesso consiglio direttivo e, in ogni caso, atte a garantirne la più ampia diffusione.

Art. 19 Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente.

Il consiglio direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualunque causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'assemblea;
- e) in caso di revoca per giusta causa con espressa deliberazione dell'Assemblea Ordinaria degli Associati.

In tutte le suddette ipotesi, il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente ovvero, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, nel frattempo curando l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione, e solo limitatamente agli affari urgenti ed agli atti di amministrazione ordinaria, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.

Nel caso in cui durante il corso dell'esercizio venissero a mancare un numero di consiglieri non superiore alla metà dei componenti del direttivo, si procederà all'integrazione dell'organo collegiale con la chiamata del numero di componenti necessario tra i candidati non eletti alla carica di consigliere, scorrendo la graduatoria sulla base dei voti conseguiti. Qualora non fosse possibile l'integrazione dell'organo, il consiglio direttivo proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile, che provvederà alla elezione dei consiglieri vacanti per l'integrazione dell'organo.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsiasi causa ascrivibile.


In questi casi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, entro 60 giorni dovrà provvedere alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, nel frattempo curando l'amministrazione ordinaria.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed agli atti di amministrazione ordinaria, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Art. 20 Convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza, impedimento o inerzia, dal Vicepresidente, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, fax, posta elettronica (e-mail) o WhatsApp, con il consenso degli interessati.



Allegato "A"

Può essere convocato su eventuale richiesta scritta motivata, di almeno la maggioranza dei consiglieri.

In caso di urgenza o di decisioni particolarmente importanti, la convocazione potrà essere fatta telefonicamente ovvero mediante invio di telegramma, posta elettronica o WhatsApp, inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio si considera validamente costituito, anche in assenza di regolare convocazione, in forma totalitaria, con la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo

Art. 21 Compiti del Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'associazione. Ad esso, in particolare, competono: a) la redazione annuale e la presentazione in assemblea del bilancio consuntivo inerente l'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente e di quello preventivo; b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta l'anno, nonché le assemblee straordinarie, nel rispetto del presente statuto; c) determinare l'importo delle quote associative; d) assumere tutte le decisioni inerenti le spese ordinarie di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'associazione; e) assumere ogni decisione inerente le attività ed i servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità dell'associazione; f) assumere ogni decisione inerente la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione, e curare gli adempimenti di cui al d.lgs. 36\2021 in materia di lavoro sportivo; g) presentare un piano programmatico inerente le attività da svolgere nel nuovo anno sociale; h) elaborare proposte di modifica dello statuto, emanare e modificare regolamenti sociali; i) istituire commissioni e nominare rappresentanti in organismi pubblici e privati; l) delegare gli associati, esterni all'ambito consiliare, allo svolgimento di particolari funzioni o compiti di volta in volta stabiliti dal consiglio direttivo stesso; m) adottare i provvedimenti di propria competenza nei confronti dei soci; n) deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su cause di esclusione; o) nominare il responsabile della protezione dei minori ex art. 33, co. 6, d.lgs. 36\2021; p) qualsiasi altra attività espressamente prevista dal presente statuto o che non sia espressamente attribuita ad altri organi od organismi.

Art. 22 Il Presidente.

Il Presidente è eletto dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti, anche per delega. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura le deliberazioni;
- d) stipula gli atti inerenti all'attività associativa.

In caso di estrema urgenza e di necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, e sottoporre la decisione a ratifica del Consiglio entro 30 giorni.

In caso di assenza temporanea il Presidente può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vicepresidente.



Allegato "A"

Nel caso di dimissioni del Presidente, o della maggioranza dei componenti il Consiglio, il Presidente resta in carica e deve provvedere senza indugi alla convocazione di una assemblea per le nuove nomine.

Art. 23 Il Vicepresidente.

Il vicepresidente viene eletto in seno al consiglio direttivo ed a maggioranza dei presenti. Esso sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché in tutte le attività per le quali venga espressamente delegato.

Art. 24 Il Segretario e il Tesoriere.

Le funzioni di segretario e di tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nelle ipotesi di dimissioni o di revoca, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero per il tempo necessario a procedere ad una nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.

Il segretario temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito osservando la disciplina dettata per il tesoriere.

Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Dà esecuzione alle delibere del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci ed attende alla corrispondenza.

Al tesoriere spetta di provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto di mezzi e servizi deliberati dal consiglio direttivo, predisporre e conservare i relativi contratti ed ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione, redigendo le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi, predisponendo, di concerto con gli altri membri del direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Al tesoriere spetta anche la funzione di periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti, e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 25 Organo di Revisione.

L'organo di revisione può essere eletto dall'assemblea. Può essere monocratico o collegiale e resta in carica tre anni. Controlla l'amministrazione dell'associazione, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo ed alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

L'organo di revisione si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché, se opportuno, previa convocazione del presidente.

Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto.



Allegato "A"

Compatibilmente con le previsioni del presente statuto, si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e ss. cod. civ.

Titolo IV

Patrimonio e Scritture Contabili

Art. 26 Il rendiconto Economico.

La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il bilancio consuntivo deve informare della complessiva situazione economico – finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea. In questo caso troverà applicazione il disposto di cui all'art. 19 co 2 del presente Statuto.

Art. 27 Anno Sociale.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo settembre e terminano il trentuno agosto di ciascun anno.

Art. 28 Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili.

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito: a) Fondo di dotazione iniziale; b) beni mobili\immobili di proprietà dell'associazione; c) acquisti mediante lasciti o donazioni; d) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati vincolati al patrimonio; e) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti: a) dalle quote associative annuali; b) dai contributi degli aderenti versati in relazione all'attività sportiva esercitata; c) dai contributi privati e pubblici, anche in base a convenzione; d) dai contributi e/o altre sovvenzioni ricevute dal CONI, da Sport e Salute, dal CIP o dagli organismi sportivi (FSN/FSNP; EPS; DSA) riconosciuti dal CONI e/o dal CIP ai quali l'Associazione risulterà affiliata; e) dagli eventuali altri contributi determinati dal consiglio direttivo; f) dai contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati non vincolati al patrimonio; g) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

 : 

Allegato "A"

È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si applica l'art. 3, co. 2 ultimo periodo, d.lgs. 112\2017.

Titolo V

Dei Lavoratori e Volontari

Art. 29 Lavoratori e Volontari

I lavoratori sportivi dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 36\2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, ed in quanto compatibili, ed alle norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 del d.lgs. 36\2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale si applica l'art. 37 del d.lgs. 36\2021.

L'associazione può, altresì, stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 36\2021.

Nella ricorrenza dei presupposti, il lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, cod. civ. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'art. 2, co. 1, d.lgs. 81\2015.

Sono ammesse, altresì, le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo, neppure dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, l'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal comune di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.


È previsto, in ogni caso, l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021 del MISE, di concerto con il MLPS.

Titolo VI

Disposizioni Finali

Art. 30 Sezioni e Trasformazione – Terzo Settore.

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere le proprie finalità sociali.



Allegato "A"

L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'associazione in società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 31 Scioglimento.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 16 del presente statuto.

Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto a voto.

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. h), d.lgs. 36\2021.


Art. 32 Norma di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile, le disposizioni di legge vigente di settore nonché le disposizioni, le norme e le direttive del CIO, del CONI, dell'IPC, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali (Olimpiche e/o Paralimpiche) e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI e dal CIP a cui l'Associazione vorrà affiliarsi.

Il Presidente



Il Segretario



3 917 26/06/2024

0,00

TM324L000917000XF

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG. : 1 TOT. NEG. : 1

TM3

Su delega del Direttore Provinciale

Antonello Frangia

L'ADDETTO

Anna Lucia Rignanese

